



# MINISTERO DELLA DIFESA

## DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

Viale dell'Esercito, 186 – 00143 ROMA

Prot. n. M\_D/GMIL\_03-II/6/1/2007/10022

Roma, li 5 febbraio 2007

**OGGETTO:** Cessazione anticipata dal servizio, a domanda, e collocamento in ausiliaria degli Ufficiali e dei Marescialli dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che si trovino a non più di cinque anni dal limite di età, ai sensi dell'articolo 6 del Decreto Legislativo 8 maggio 2001, n. 215, come sostituito dall'articolo 12-bis della Legge 17 agosto 2005, n. 168.

**INDIRIZZI IN ALLEGATO**

### PREMESSA

L'articolo 6 del Decreto Legislativo 8 maggio 2001, n. 215, come sostituito dall'articolo 12-bis della Legge 17 agosto 2005, n. 168, ha stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2006 e fino al 31 dicembre 2020, ai fini del progressivo conseguimento dei volumi organici stabiliti dalla tabella A allegata al medesimo Decreto Legislativo, l'Amministrazione della Difesa ha facoltà di disporre il collocamento in ausiliaria degli Ufficiali e dei Sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che ne facciano domanda e che si trovino a non più di cinque anni dal limite di età.

Tale facoltà ministeriale può essere esercitata entro i limiti del contingente annuo massimo di personale di ciascuna categoria indicata dalla tabella "C" allegata al citato Decreto Legislativo (che, ad ogni buon fine, si riporta in annesso 1 alla presente circolare) e comunque nel limite delle risorse disponibili nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, commi 2 e 3, della Legge 14 novembre 2000, n. 331.

Il collocamento in ausiliaria sopra richiamato è equiparato a tutti gli effetti a quello per il raggiungimento dei limiti di età; al personale destinatario competono, in aggiunta a qualsiasi altro istituto spettante, il trattamento pensionistico e l'indennità di buonuscita che allo stesso sarebbero spettati qualora fosse rimasto in servizio fino al limite di età, compresi gli eventuali aumenti periodici ed i passaggi di classe di stipendio. E', altresì, previsto che al medesimo personale si applichino le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 30 dicembre 1997, n. 498, per il reimpiego nell'ambito del Comune o della Provincia di residenza presso l'amministrazione di appartenenza od altra amministrazione.

Le domande di cessazione dal servizio devono essere presentate da parte del personale interessato all'Amministrazione di appartenenza entro il 1° marzo di ciascun anno ed hanno validità solo per l'anno in corso. In caso di accoglimento della domanda, il personale è collocato in ausiliaria a partire dalla data del 1° luglio ed entro il 31 dicembre dello stesso anno. Il personale, la cui domanda non sia stata accolta entro l'anno, può ripresentarla, con le stesse modalità, negli anni successivi.

Qualora, nell'ambito di ciascuna categoria di personale, il numero di domande sia superiore al contingente annuo di cui alla suddetta tabella "C", viene collocato in ausiliaria l'Ufficiale o il Sottufficiale anagraficamente più anziano e, a parità di età, l'Ufficiale o il Sottufficiale più anziano in grado.

Ciò premesso, in applicazione delle prescrizioni di legge sopra richiamate, si dispone quanto segue.

## 1. PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

Destinatario del beneficio in argomento è il personale militare dell'Esercito, della Marina - **con esclusione di quello appartenente al Corpo delle Capitanerie di Porto** - e dell'Aeronautica:

- appartenente ai ruoli degli Ufficiali che, nel corso dell'anno 2007, verrà a trovarsi a cinque anni dal limite di età previsto per il proprio grado, Arma, Corpo e ruolo;
- facente parte dei ruoli dei Marescialli che, nel corso del medesimo anno, compirà il 54° anno di età;
- appartenente alle citate categorie che abbia maggiore anzianità anagrafica.

Gli interessati potranno produrre, **dal 1° gennaio al 1° marzo 2007**, al Comando/Ente di appartenenza, secondo lo schema in Allegato "A" alla presente circolare, istanza intesa ad ottenere la cessazione dal servizio e il collocamento in ausiliaria, indicando come data preferibile per il congedamento un giorno compreso **tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2007**. **Si rappresenta che tale facoltà è preclusa a quelli dei richiamati militari che siano stati giudicati permanentemente non idonei al servizio militare in modo parziale, i quali, in virtù dell'emissione di tale giudizio, non sono idonei alla categoria dell'ausiliaria. I Comandi/Enti di appartenenza dei detti militari, pertanto, non dovranno dare seguito ad istanze di collocamento in ausiliaria da loro eventualmente avanzate.** Le domande prodotte, non appena assunte a protocollo, dovranno essere anticipate, a mezzo fax, al II Reparto di questa Direzione Generale, 5<sup>a</sup> Divisione per gli Ufficiali (fax n. 06/517052788) e 6<sup>a</sup> Divisione per i Marescialli (fax n. 06/517052781).

Le dette istanze dovranno poi essere inoltrate alle richiamate Divisioni del II Reparto per il tramite gerarchico, corredate della seguente documentazione:

- copia aggiornata del documento matricolare (solo per i marescialli);
- attestazione del Comando/Ente di appartenenza dalla quale si evinca che l'interessato non ha pendenti procedimenti per la definizione di istanze di aggravamento di infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio.

Riguardo all'attestazione da produrre a corredo delle istanze di cessazione dal servizio, si fa presente che la stessa è necessaria per escludere l'eventualità che il richiedente, a seguito dell'emissione del nuovo giudizio medico-legale conseguente alla richiesta di aggravamento, possa acquisire un profilo sanitario incompatibile con il collocamento in ausiliaria. Nel caso in cui il richiamato procedimento sia in atto e, nell'ambito dello stesso, sia stato emesso un giudizio medico-legale dal quale non si evinca chiaramente che il profilo sanitario risultante consente il collocamento in ausiliaria del destinatario, il Comando/Ente di appartenenza dovrà interessare con la massima sollecitudine il competente organo medico-legale perché integri il verbale di visita con la notazione relativa a tale ipotesi e, dopo aver acquisito il documento così aggiornato, dovrà trasmetterne copia a mezzo fax, con immediatezza, alla competente Divisione del II Reparto della D.G.

Qualora, invece, il medesimo procedimento sia in atto e il relativo giudizio medico-legale non sia ancora stato emesso, la dichiarazione dovrà essere redatta in tal senso, e il personale interessato dovrà essere sollecitamente avviato a visita, dal Comando/Ente di appartenenza, presso il competente organo medico-legale militare, che dovrà esprimersi, nel conseguente giudizio sanitario, anche in ordine all'idoneità all'eventuale collocamento in ausiliaria. Il Comando/Ente di appartenenza, una volta acquisito tale giudizio, dovrà trasmetterne copia a mezzo fax, con immediatezza, alla competente Divisione del II Reparto della D.G.

## 2. DEFINIZIONE DELLE ISTANZE

Le domande di cessazione dal servizio saranno vagliate, alla luce di quanto previsto dall'articolo 6, comma 5, del Decreto Legislativo 8 maggio 2001, n. 215, redigendo una lista di priorità a carattere interforze degli Ufficiali e una dei Marescialli richiedenti, compilate, in forma di graduatoria, sulla base dell'anzianità anagrafica e, in caso di parità di quest'ultima, in base all'anzianità di grado. L'accoglimento delle domande, con il conseguente collocamento in ausiliaria sotto le date richieste dagli interessati o, in ogni caso, entro il 31 dicembre 2007, sarà comunicato ai Comandi/Enti di appartenenza degli Ufficiali e Marescialli che rientreranno nell'ambito del contingente numerico previsto per tale anno, a seconda dell'ordine indicato nella predetta lista di priorità. Qualora, nell'ambito di ciascuna categoria di personale, il numero di domande risulti superiore a quello del richiamato contingente, verranno accolte quelle prodotte dai militari anagraficamente più anziani e, a parità di età, quelle prodotte dai militari più anziani in grado.

Le liste di priorità degli Ufficiali e dei Marescialli saranno divulgate con una direttiva che sarà pubblicata sul sito web della Direzione Generale, ovvero sul sito [www.persomil.difesa.it](http://www.persomil.difesa.it), e indirizzata ai Comandi/Enti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, per la notifica ufficiale dell'ordine in base al quale verrà disposto il collocamento anticipato in ausiliaria del personale titolare del beneficio.

I Comandi/Enti di appartenenza dei richiedenti, una volta ricevute le determinazioni di accoglimento delle istanze, dovranno dare conferma al II Reparto, Divisione competente, **a mezzo fax**, della data di **effettiva dimissione dal servizio** degli interessati, **non appena tale evento si sarà verificato**.

Gli Ufficiali e i Marescialli le cui domande non saranno accolte, perché eccedenti il limite del contingente da congedare nell'anno 2007, ovvero perché i richiedenti non risulteranno in possesso di un profilo sanitario compatibile con il collocamento in ausiliaria, potranno riproporre analoghe domande, con le stesse modalità, per gli anni successivi al 2007, fino al raggiungimento del limite di età.

Per quanto concerne eventuali problematiche legate all'avanzamento dei militari richiedenti, si evidenzia che, essendo il collocamento in ausiliaria in argomento equiparato a quello per limiti di età, sono applicabili nei confronti degli interessati tutte le norme e disposizioni che riguardano i provvedimenti di **promozione** previsti al verificarsi di tale ultima ipotesi. **Non è, pertanto, attuabile il conferimento della qualifica di Luogotenente, alla vigilia del collocamento in ausiliaria, ai Primi Marescialli, in quanto gli stessi rivestono già il grado apicale previsto per il loro ruolo.**

Si soggiunge che, per quanto non espressamente previsto dalle disposizioni richiamate nella presente direttiva, si rinvia alle norme concernenti la cessazione dal servizio a domanda degli Ufficiali e dei Marescialli, contenute nelle rispettive leggi di stato.

E', inoltre, opportuno evidenziare che il limite di età cui fare riferimento, ai fini della determinazione dell'indennità di buonuscita e, in generale, degli effetti economici stipendiali da applicare al personale destinatario del beneficio in argomento, è quello previsto, per i vari ruoli e categorie degli interessati, dalle norme in vigore **all'atto della cessazione dal servizio.**

### 3. EVENTUALE REVOCA DELLE ISTANZE

Gli Ufficiali e i Marescialli interessati potranno revocare le istanze di cessazione dal servizio e collocamento in ausiliaria, già avanzate, producendo apposita domanda al Comando/Ente di appartenenza, **fino al giorno che precede la data di notifica dell'emanazione dei decreti di accoglimento delle medesime istanze e, in ogni caso, non oltre il 31 ottobre 2007.**

**Ciò in quanto, successivamente alla detta notifica, la volontà di revoca della richiesta di collocamento in ausiliaria, anche se supportata da validi motivi personali, diventa irrilevante ai fini della caducazione del provvedimento dell'amministrazione ormai perfezionato e, pertanto, produttivo di validi effetti giuridici.**

Si soggiunge che non è applicabile ai provvedimenti di cessazione dal servizio già adottati in accoglimento delle istanze in argomento la procedura di riforma degli stessi per inderogabili esigenze di servizio, prevista dal paragrafo 3 della circolare n. DGPM/II/5<sup>^</sup>/C.3/1<sup>^</sup>CIRC/30001 in data 29 dicembre 1999.

Ciò in quanto la finalità dell'articolo 6 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, è quella di provvedere alla gestione delle eccedenze di personale attualmente esistenti nei ruoli dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, attuando la riduzione degli esuberi secondo un criterio di anzianità anagrafica. Non rilevano, pertanto, ai fini anzidetti, eventuali esigenze di servizio rappresentate dai Comandi/Enti competenti per l'impiego degli interessati.

Le domande di revoca, non appena assunte a protocollo, dovranno essere anticipate, a mezzo fax, al II Reparto di questa Direzione generale, 5<sup>^</sup> Divisione per gli Ufficiali e 6<sup>^</sup> Divisione per i Marescialli, e quindi essere inoltrate, con la massima consentita urgenza e informandone i Comandi/Enti della catena gerarchica, direttamente alle richiamate Divisioni, per i conseguenti adempimenti.

\* \* \*

Si richiama, in via prioritaria, l'attenzione di tutti i Comandi/Enti interessati dalle varie fasi del procedimento in argomento sulla **necessità del celere disbrigo degli adempimenti di competenza**, nonché della **immediata trasmissione** delle istanze di cessazione dal servizio ai Comandi/Enti che seguono sulla linea gerarchica. Ciò al fine della corretta definizione della lista di priorità e della conseguente evasione delle domande. Si fa presente che, in caso di omissioni e gravi ritardi nell'inoltro delle istanze alla D.G., la responsabilità della mancata evasione delle stesse, nonché le eventuali conseguenze di natura giudiziaria ed amministrativa in caso di azioni di rivalsa da parte dei militari non ammessi alla cessazione dal servizio ed al collocamento in ausiliaria, pur avendone titolo, ricadranno sui Comandi/Enti ed Uffici responsabili delle disfunzioni nel disbrigo dell'istruttoria di loro competenza.

La presente direttiva **sostituisce la circolare n. M\_D/GMIL\_03-II/5/1/2006/8795 del 30 gennaio 2006.** Tuttavia, le istanze avanzate nell'anno in corso utilizzando lo schema di domanda di cui alla circolare appena citata **sono da considerare valide e non dovranno, pertanto, essere riprodotte.**

Gli Enti in indirizzo sono pregati di curare la diramazione della presente direttiva a tutti i Comandi/Enti dipendenti (per l'Esercito fino al livello di Reggimento/Battaglione Autonomo).

F.to  
IL DIRETTORE GENERALE  
Generale di Corpo d'Armata Rocco PANUNZI

Allegato A alla circolare  
n. M\_D/GMIL\_03-II/6/1/2007/10022  
del 5 febbraio 2007

AL MINISTERO DELLA DIFESA  
Direzione Generale del Personale Militare  
II Reparto  
(\*) Divisione  
Viale dell'Esercito, 186 00143 ROMA

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, effettivo al \_\_\_\_\_  
(grado, cognome e nome del richiedente) (Comando/Ente di appartenenza)

chiede di essere collocato in congedo nella posizione dell'ausiliaria ai sensi dell'art. 6 del Decreto Legislativo 8 maggio 2001, n. 215, come sostituito dall'articolo 12-bis della Legge 17 agosto 2005, n. 168, preferibilmente sotto la data del \_\_\_\_\_.  
(indicare una data tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2007)

A tal fine dichiara:

- di essere nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ ;  
(luogo di nascita) (data di nascita)
- di essere disponibile a venire impiegato, ad avvenuto collocamento in ausiliaria, nell'ambito del comune o della provincia di residenza presso l'amministrazione di appartenenza od altra amministrazione, ai sensi degli articoli 1 e 2 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1997, n. 498;
- di eleggere domicilio, dopo l'eventuale collocamento in ausiliaria, nel Comune di \_\_\_\_\_ in Provincia di \_\_\_\_\_ ;  
(indicare Comune) (indicare Provincia)
- di essere disponibile a lasciare il servizio nel periodo intercorrente tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2007, sotto la data che verrà indicata per il collocamento in ausiliaria dalla Direzione Generale per il Personale Militare, qualora, per situazioni legate alla redazione finale della lista di priorità, compilata in forma di graduatoria, e alle dinamiche dell'iter procedimentale, nonché per motivi di servizio, essa risulti posteriore a quella sopra indicata.

\_\_\_\_\_  
(località e data)

\_\_\_\_\_  
(firma dell'interessato)

(\*) 5^ per gli Ufficiali, 6^ per i Marescialli.

Annesso 1 alla circolare  
n. M\_D/GMIL\_03-II/6/1/2007/10022  
del 5 febbraio 2007

Tabella C  
(articolo 6, comma 2, del d.lgs. 8 maggio 2001, n. 215)

Unità di personale da collocare in ausiliaria

Anno	Ufficiali	Marescialli	Totale
2006	18	340	358
2007	18	330	348
2008	15	255	270
2009	30	500	530
2010	18	350	368
2011	33	550	583
2012	35	595	630
2013	35	595	630
2014	38	650	688
2015	35	595	630
2016	33	570	603
2017	45	795	840
2018	12	205	217
2019	12	205	217
2020	6	90	96
Totale	383	6.625	7.008